



Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento Comunicazioni

Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione

Visto il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

Vista la legge 3 maggio 2004 n. 112 recante “Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della Rai – Radiotelevisione Italiana SpA nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione”;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 così come modificato dal decreto legislativo n. 44 del 15 marzo 2010, recante il “Testo Unico dei Servizi Media e Audiovisivi e Radiofonici” ed in particolare l’art. 32;

Vista la legge 222 del 29 novembre 2007 art.16, comma 4 bis;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n.85 convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008 n.121, con il quale le funzioni del Ministero delle Comunicazioni sono state trasferite al Ministero dello Sviluppo Economico;

Visto il decreto 10 settembre 2008 del Ministro dello Sviluppo Economico pubblicato sulla G.U. n. 238 del 10 ottobre 2008, con il quale è stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l’indicazione delle aree territoriali e delle rispettive scadenze, e successive modificazioni;

Vista la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 122/10/CONS del 16 aprile 2010 recante “Consultazione pubblica sullo schema di provvedimento recante il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo nonché sullo schema di provvedimento recante integrazioni della delibera n. 216/00/CONS e successive integrazioni”;

Vista la delibera n. 366/10/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni recante “Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo”;

Visto il decreto 14 dicembre 2011 del Ministro dello Sviluppo Economico recante “Scadenze per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre anno 2012”;

Vista la deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 23 giugno 2011 n. 353/11/Cons recante “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. h) dell'Allegato A alla delibera 366/10/CONS, l'emittente locale è il titolare di concessione o di autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica in ambito locale, che ha la responsabilità editoriale dei programmi televisivi irradiati e che li trasmette in tecnica digitale terrestre mediante autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi in ambito locale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 dell'Allegato A alla delibera 366/10/CONS, nel primo arco di numerazione non possono essere irradiati, durante l'intera programmazione, programmi rivolti ad un pubblico di soli adulti, ivi compresi quelli contenenti la promozione di servizi telefonici a valore aggiunto del tipo "messaggeria vocale", "hot-line", "chat-line", "one-to-one" e similari;

Considerato che, ai sensi dell'art. 10, comma 3 dell'Allegato A alla delibera 366/10/CONS, l'attribuzione dei numeri ai soggetti già abilitati all'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre è effettuata dal Ministero con separato provvedimento integrativo dell'autorizzazione, secondo le procedure indicate ai successivi commi 4 e 5;

Considerato che, in particolare, l'articolo 10, comma 4 dell'Allegato A alla citata delibera 366/10/CONS, nell'indicare le modalità di attribuzione della numerazione, prevede, per le aree tecniche ancora da digitalizzare, la pubblicazione, da parte del Ministero, di un bando per l'attribuzione delle numerazioni entro i 60 giorni antecedenti la data fissata per lo switch-off dell'area tecnica interessata, invitando i soggetti ivi operanti a presentare la domanda di attribuzione della numerazione nel termine fissato dal bando stesso. Il Ministero provvede all'attribuzione della numerazione spettante a ciascuno di essi almeno 15 giorni prima della data dello switch-off;

Considerato che nel primo semestre 2012 è stata prevista la transizione al digitale terrestre della regione Basilicata

DETERMINA

ARTICOLO 1

1. In previsione dello switch-off della regione Basilicata, i soggetti autorizzati alla fornitura di servizi di media audiovisivi di cui all'art. 1, comma 1, lettera j) dell'Allegato A della delibera n. 366/10/Cons ivi operanti devono presentare, per ciascuno dei marchi/palinesesti, incluso il marchio/palineseo trasmesso in simulcast in tecnica analogica, la domanda di attribuzione della numerazione secondo le modalità di seguito indicate:
 - a. collegamento al sito internet www.bandolcn.it
 - b. registrazione con l'inserimento di un indirizzo di posta elettronica nella apposita finestra;
 - c. l'utente riceverà una e-mail con la password per i successivi collegamenti;
 - d. nuovo collegamento al sito di cui alla lett. a) e autenticazione tramite password;

- e. inserimento dei dati richiesti, specificati nel seguente comma 2.
L'inserimento dei dati sarà guidato dalle istruzioni contenute nel sito;
 - f. stampa della domanda, sottoscrizione della stessa ai sensi del seguente comma 4 e trasmissione al Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità del comma 2.
2. La domanda in formato cartaceo di cui al comma 1, lett. f), deve pervenire, a pena di esclusione, al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per le comunicazioni, Direzione generale servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione, divisione III, piano 5°, stanza A 504, dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, dalle ore 10,00 alle ore 12,30 Viale America 201, 00144 Roma, entro e non oltre il 30° giorno dalla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, tramite consegna a mano ovvero posta raccomandata o assicurata. Dell'avvenuta consegna a mano il Ministero rilascerà apposita ricevuta. Saranno escluse dalla procedura le domande pervenute oltre il termine previsto: il recapito delle domande rimane a totale rischio del partecipante.
- Sulla busta devono essere apposte: la denominazione del soggetto partecipante e la dicitura "Domanda di partecipazione alla procedura per l'assegnazione della numerazione LCN in ambito locale nella Regione Basilicata".
3. I soggetti non in possesso dell'autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi ai sensi della delibera n. 353/11/Cons, devono dichiarare di aver prodotto apposita istanza di autorizzazione anteriormente alla data di pubblicazione del presente bando.
4. Nella domanda di partecipazione devono essere dichiarati, ai sensi del DPR 445/00:
- a) l'identità giuridica, la sede legale, codice fiscale o partita iva, i recapiti telefonici, fax ed e-mail, denominazione dell'emittente;
 - b) l'indicazione della regione per la quale si richiede l'attribuzione della numerazione automatica;
 - c) il marchio/palinesesto per il quale si richiede l'attribuzione del numero, il multiplex sul quale viene diffuso, gli estremi dell'autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi rilasciata dal Ministero di cui il partecipante sia titolare ovvero la data di presentazione della domanda per il rilascio dell'autorizzazione;
 - d) la modalità, l'ambito di diffusione del marchio e la tipologia;
 - e) l'eventuale richiesta di cui all'art. 5 comma 4, lettere b) e/o h) dell'Allegato A alla delibera 366/10/CONS;
 - f) l'eventuale presenza nell'intera programmazione di programmi rivolti ad un pubblico di soli adulti, ivi compresi quelli contenenti la promozione di servizi telefonici a valore aggiunto del tipo *messengeria vocale, hot-line, chat-line, one-to-one e similari*;
 - g) la persona cui il Ministero può fare riferimento per tutti i rapporti con il soggetto partecipante.
- Nel caso di domanda incompleta, la stessa sarà esclusa ove il soggetto invitato dall'organo competente ad integrare la documentazione presentata, non ottempera all'invito stesso entro il termine indicato.

ARTICOLO 2

1. Il fornitore di servizi di media audiovisivo, titolare di più autorizzazioni per più marchi/palinesesti, deve indicare il numero d'ordine di priorità tra le richieste inviate;
2. Ai fini dell'attribuzione delle numerazioni dei programmi in tecnica digitale terrestre, diffusi dalle emittenti locali di cui all'art. 5 comma 4 lettera e)

- dell'Allegato A alla delibera n. 366/10/CONS, il Ministero assegnerà le numerazioni relative ai blocchi di competenza delle emittenti locali, successive a quelle attribuite ai sensi dei punti a), b), c) e d) del citato art. 5 della delibera, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda di autorizzazione per l'attività di fornitore di servizi di media audiovisivi, facendo a tal fine riferimento alla data del protocollo d'ingresso e in caso di identica data, al numero di protocollo.
3. Il Ministero può stabilire ulteriori condizioni di utilizzo ai sensi dell'art. 32, comma 3 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, richiamato dall'art. 11, comma 9 dell'Allegato A alla delibera n. 366/10/Cons.

ARTICOLO 3

1. Le numerazioni per i servizi di media audiovisivi a pagamento sono attribuite sulla base dell'offerta/pacchetto a pagamento di ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi a pagamento. L'assegnazione di un blocco di numeri per ciascuna offerta a pagamento è determinata sulla base delle richieste di ciascun soggetto e della effettiva necessità in relazione alla data di avviamento del primo programma dell'offerta/pacchetto in tecnica digitale terrestre.

ARTICOLO 4

1. L'attribuzione dei numeri ai soggetti già abilitati all'esercizio dei servizi di media audiovisivi è effettuata dal Ministero con separato provvedimento, integrativo dell'autorizzazione.
2. L'attribuzione dei numeri è effettuata per la durata del titolo autorizzatorio per l'attività di fornitore di servizi di media audiovisivi rilasciato al soggetto richiedente.
3. Il soggetto assegnatario è responsabile del corretto uso della numerazione secondo le prescrizioni dell'art. 11 dell'Allegato A alla delibera n. 366/10/CONS.

ARTICOLO 5

1. Il Ministero si riserva di definire le modalità di attribuzione della numerazione di cui all'art. 9, commi 2, 3 e 4 dell'Allegato A della delibera n. 366/10/Cons.
2. La graduatoria, con l'indicazione della numerazione attribuita è resa pubblica mediante pubblicazione sul sito Internet del Ministero

ARTICOLO 6

1. Il responsabile del procedimento è la D.ssa Marina Verna, dirigente della Divisione III della Direzione generale servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione - Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico, Viale America, 201 - 00144 Roma

ROMA, 13 marzo 2012

Il Direttore Generale
Dott. Francesco Saverio Leone

